



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

N. 1936/017 Sentenza
N. 1039/016 R.G.A.C.
N. 1854/017 Cronol.

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, all'udienza del 14 novembre 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1039/2016 R.G.

TRA

[REDACTED], con Avv. Simona Manca

ricorrente

E

MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*

convenuto contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione del 4.3.2016 parte ricorrente, premesso di essere docente precaria dell'Accademia di belle arti e di aver prestato servizio presso l'Accademia legalmente riconosciuta di Vibo Valentia, esponeva di aver partecipato alla selezione per la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014 per la classe di concorso ABA V02 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte-I fascia, deducendo di essere in possesso dei tre requisiti previsti dal bando.

Rappresentava che il MIUR dopo la pubblicazione del bando aveva escluso coloro i quali, come essa ricorrente, avevano maturato il servizio richiesto dal bando nelle accademie legalmente riconosciute e non già presso quelle statali e che, conseguentemente, non era stata inserita nelle graduatorie provvisorie del 6.10.2014 ed in quelle del 28.11.2014.

Dopo aver proposto ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'annullamento della graduatoria, in esito alla declaratoria del difetto di giurisdizione, agiva quindi in questa sede lamentando la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per

violazione degli artt. 1, 2, 4 e 7 del D.M. n. 526/2014, dell'art. 2, comma 6, L. n. 508/1999, del D.P.R. n. 212/2005, nonché della disparità di trattamento, e concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014 per la classe di concorso ABA V02 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte-I fascia a far data dalla pubblicazione definitiva (28.10.2014).

Il MIUR, benché ritualmente citato, non si è costituito.

In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.

La questione controversa del presente giudizio consiste nel verificare la equiparabilità, ai fini della partecipazione al bando per la costituzione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014, degli anni di servizio prestati nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute rispetto a quelli prestati nelle accademie statali.

Tale questione è stata affrontata e decisa in senso affermativo dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, n. 11527/2015), nonché da quella di merito ordinaria (cfr. Tribunale di Brindisi, n. 1309/2017) rilevandosi, in proposito, che nell'art. 2 del D.M. n. 526/2014 è fatto richiamo, per le Istituzioni in esame, agli artt. 1 e 2 della L. n. 508/1999 ove sono comprese le accademie di belle arti, le quali rilasciano, al pari delle Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale senza alcuna distinzione tra le stesse e le accademie statali, con la conseguenza che l'art. 2 del D.M. citato deve essere inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento svolti presso le accademie delle belle arti legalmente riconosciute.

In questa direzione milita anche l'art. 11 del D.P.R. n. 212/2015 il quale prevede che l'autorizzazione a rilasciare titoli sia estesa anche alle istituzioni statali già esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 508/1999 e già abilitate al rilascio dei titoli medesimi, a condizione che l'ordinamento didattico delle stesse sia conforme alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali.



Deve quindi ritenersi che l'art. 2 del D.M. n. 526/2014 nel richiamare le istituzioni di cui ai commi 1 e 2 abbia inteso riferirsi anche alle accademie legalmente riconosciute.

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie in quanto fondata sul servizio prestato presso l'accademia legalmente riconosciuta deve, pertanto, ritenersi illegittima, ciò cui consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014 per la classe di concorso ABA V02 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte-I fascia, a far data dalla pubblicazione definitiva (28.10.2014).

La novità particolarità e novità della questione consiglia la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di cui al D.M. n. 526/2014 per la classe di concorso ABA V02 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte-I fascia, a far data dalla pubblicazione definitiva (28.10.2014); compensa le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, 14 novembre 2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, il **16** NOV. 2017
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Carlo Gagliotti